



Registro delle imprese storiche italiane

Regolamento

(marzo 2024)

PREMESSA

Unioncamere ha istituito il **Registro nazionale delle imprese storiche (di seguito anche RIS)**, disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità di seguito indicate.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, **con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.**

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione.

Si precisa che ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale **continuità dell'attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina ***Registro imprese storiche – Come iscriversi***, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Al modulo della domanda **devono** essere allegati:

- 1) una **breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi**, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
- 2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;

4. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare preferibilmente già in formato elettronico:

- **logo o marchio attuale** dell'impresa
- **fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici** (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), **corredati da didascalie** (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.)
- **pubblicazioni** sulle origini e storia dell'impresa.

Tale documentazione va inviata via mail - riportando nell'oggetto la denominazione attuale dell'impresa - all'indirizzo:

impresestoriche@culturadimpresa.org

Eventuali pubblicazioni a stampa vanno inviate a:

Registro imprese storiche - Unioncamere, Piazza Sallustio, 21, 00187 Roma



Le pubblicazioni (cartacee o digitali) saranno poi conservate da Unioncamere che le inserirà nella sezione della propria biblioteca dedicata al Registro delle imprese storiche.

5. ATTIVITÀ E CONTROLLI

Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico. In particolare:

- la Camera di commercio competente provvede a promuovere l'evento a livello locale, pubblicando gli avvisi per la riapertura delle iscrizioni nel proprio sito istituzionale, a ricevere le domande di iscrizione al RIS, ad effettuare i controlli sulla regolarità del pagamento del diritto annuale, segnalando a Unioncamere quelle imprese non in regola e per le quali l'iscrizione debba essere sospesa. La Camera inoltre collabora con Unioncamere per la prima istruttoria sulla base degli atti in proprio possesso;
- Unioncamere provvede a promuovere e a coordinare l'iniziativa a livello nazionale, a sovrintendere alla ricezione delle domande di iscrizione nel portale e a completare l'istruttoria dal punto di vista storico scientifico, a determinare l'iscrizione al RIS ed ad informare le imprese dell'esito dell'istruttoria e a pubblicare le schede delle imprese iscritte, a mettere a disposizione delle imprese il marchio "Impresa storica d'Italia" qualora non avesse provveduto la Camera, a tenere e aggiornare il RIS e le schede delle singole imprese - anche con i documenti e le immagini ricevute - sul proprio sito web www.unioncamere.gov.it.

6. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Le Camere di Commercio acquisite da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, comunicheranno **formalmente** gli stessi ad ogni impresa all'indirizzo e-mail da essa indicato nella domanda.

7. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile.

Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità del trattamento e base giuridica

Il Registro delle imprese storiche promosso da Unioncamere si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità

Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai richiedenti è indispensabile per l'inserimento dell'impresa nel Registro delle imprese storiche; la base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalle Camere di Commercio e da Unioncamere, anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati delle imprese iscritte al Registro saranno pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere www.unioncamere.gov.it e potranno essere utilizzati da Unioncamere e dalle Camere di commercio per le loro iniziative istituzionali.

**Periodo di conservazione**

I dati acquisiti ai fini dell'iscrizione al Registro saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore per le imprese non ammesse, fino a 10 anni + 1 dalla cancellazione dal registro per le imprese iscritte.

Diritti degli interessati

Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:

- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca);
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.